

Abrogare il 41-bis, una battaglia di civiltà

Con emendamento condiviso al disegno di legge sicurezza in materia di 41-bis, Governo e opposizione intendono fare approvare al Senato già nei prossimi giorni la modifica del 41-bis. Trattasi di un inasprimento significativo che introduce ulteriori pesantissime restrizioni.

- 1) Viene raddoppiato il periodo di assoggettamento al regime carcerario speciale che passa da 2 a 4 anni peraltro prorogabili di 2 anni.
- 2) Viene assegnata competenza esclusiva in materia di reclamo all'applicazione del 41-bis al Tribunale di Sorveglianza di Roma per tutta l'Italia che si trasforma in un vero e proprio Tribunale speciale.
- 3) La proposta di modifica prevede altresì che i detenuti sottoposti al 41-bis devono essere collocati all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, preferibilmente individuati in aree insulari. La proposta pertanto si pone l'obiettivo di istituzionalizzare la creazione di carceri speciali per detenuti sottoposti al 41-bis.
- 4) Vengono altresì in ogni caso limitati i colloqui con i familiari (ivi compresi quelli telefonici) che saranno videoregistrati.
- 5) Viene introdotto l'art. 391-bis c.p. che prevede la reclusione da 1 a 4 anni per tutti coloro che agevolano chi è sottoposto al 41-bis ad eludere i divieti imposti. Una specifica aggravante viene introdotta se la condotta indicata è posta in essere da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

È evidente il tentativo di criminalizzare il difensore, individuato quale possibile contatto con l'esterno. Tale profilo è evidenziato altresì nella limitazione dei colloqui con i difensori che possono incontrare il proprio assistito fino ad un massimo di tre volte alla settimana.

Non potrà sfuggire a nessuno che le modifiche all'esame del Senato della Repubblica intendono superare in via definitiva la eccezionalità e temporaneità dei provvedimenti applicativi di cui al 41-bis rendendo la detenzione speciale una modalità ordinaria e stabile di esecuzione della pena.

Si istituisce un Tribunale speciale – il Tribunale di Sorveglianza di Roma - con competenza nazionale, chiamato a decidere sul reclamo circa l'attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata. La prova negativa (circa i contatti) deve essere fornita dall'imputato o dal detenuto in esecuzione di pena. Viene pertanto definitivamente invertito l'onere della prova.

A fronte di tale proposta di modifica legislativa l'UCPI intende ribadire le ragioni della propria protesta e l'intento di battersi per l'abrogazione del 41-bis. L'UCPI non intende sindacare la legittimità di iniziative tese a tutelare lo stato e i cittadini dalle aggressioni della criminalità organizzata, ma ribadire la inutilità di provvedimenti criminogeni. Il rispetto della sicurezza in carcere va regolato e tutelato attraverso misure e strumenti rispettosi dei principi costituzionali. La normativa di cui all'art. 41-bis, e a maggior ragione in riferimento alle modifiche proposte al Senato, si pone in evidente e aperto contrasto con i principi costituzionali che vietano qualsiasi trattamento contrario al senso di umanità e prevedono la funzione rieducativa della pena (art. 27 Costituzione). Così come sono inaccettabili nel nostro sistema pene inumane o degradanti (art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). La Corte Costituzionale ha più volte ribadito e sottolineato che i provvedimenti applicativi devono fondarsi non già sui titoli di reato ma sul concreto ed effettivo permanere di collegamenti con la criminalità organizzata da parte dei singoli detenuti. Ciò a significare che non può esistere una categoria di detenuti individuati sulla base di titoli di reato ma solo e soltanto singoli detenuti che eventualmente mantengono legami con contesti criminali organizzati.

Più volte il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti ha stigmatizzato l'uso dell'art. 41-bis quale misura speciale idonea a determinare il pentimento e la collaborazione dei detenuti con l'autorità giudiziaria al fine di ottenere indicazioni sulle strutture criminali di appartenenza. Tale fenomeno dimostra quanto il rendere permanente la normativa in esame equivalga alla istituzionalizzazione di un sistema di tortura.

L'UCPI pertanto ribadisce la propria contrarietà all'art. 41-bis richiedendo l'abrogazione dell'istituto. In ogni caso sarebbero peraltro possibili scelte che nel rispetto dei principi costituzionali, come peraltro già ampiamente ribadito dall'UCPI attraverso le proposte trasmesse al Parlamento negli anni passati che trasferiscono al giudice il potere di emettere la misura di cui al 41-bis con congrua motivazione in punto di collegamenti concreti con il contesto criminale di appartenenza, con l'opportunità di coltivare il reclamo, davanti ad un Tribunale competente per territorio, con una verifica esercitata caso per caso.

Purtroppo Governo e opposizione hanno trovato facile intesa, con il complice silenzio dell'ANM, nel proposito di inasprire l'istituto del 41-bis. L'UCPI che intende continuare il suo impegno in una battaglia tanto impopolare quanto giusta, invita il Parlamento, le istituzioni, i partiti e la società civile a pronunciarsi per respingere l'inasprimento del 41-bis, istituto che legittima la detenzione differenziata, già criticata e sindacata dagli organi del Consiglio d'Europa e dall'ONU.

Roma, 17 novembre 2008

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane